



COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

STATUTO DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI (ADEGUATO AI CRITERI ED INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI E DEI COMPENSORIO ALPINI DI CACCIA) (art. 30, comma 15 L.R. 26/93 e succ. modifiche) Approvati con d.g.r. n. VII/13854 del 29.7.2003

Rev.2 MODIFICATO E APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE 30/03/2023

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e sede

1. Il Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi è individuato dal piano faunistico-venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è stato istituito, sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nelle specifiche delibere di istituzione.
3. Nei successivi articoli, per brevità, il Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi è denominato C.A.C.
4. Il C.A.C. è una struttura associativa di diritto privato sottoposta a controllo pubblico senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.
5. Ha sede a Lecco in Via dei Riccioli, 21 (LC) 23900.

Art. 2 - Funzioni e compiti

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, il C.A.C. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Organi sociali

1. Sono organi del C.A.C.:
 - il Presidente;
 - il Comitato di Gestione (CdG);
 - l'Assemblea dei cacciatori iscritti;
 - il Revisore legale.

Art. 4 – Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente del C.A.C. è eletto dai componenti del Comitato di Gestione tra i suoi membri. (art. 30, comma 9 della L.R. 26/93).
2. Tra i candidati viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

Art.5 – Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.A.C., e svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea dei cacciatori iscritti ed il Comitato di Gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b. sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
 - c. sovrintende al personale ed ai collaboratori;
 - d. firma gli atti e la corrispondenza;
 - e. nomina il Vicepresidente, scegliendolo fra i membri del Comitato di Gestione;
 - f. può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato di Gestione, sulle materie di competenza amministrative ordinarie del Comitato stesso, fatta eccezione per quanto prettamente inerente alla gestione ed all'organizzazione dell'attività venatoria ed ai piani di prelievo annuali nel C.A.C. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato di Gestione nella sua prima successiva adunanza per l'eventuale ratifica;
 - g. può delegare a membri del Comitato di Gestione funzioni di propria competenza;
 - h. può proporre a Regione la sostituzione di uno o più membri del Comitato di Gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 17.

Art. 6 - Organi sostitutivi del Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicepresidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del Comitato di Gestione, deve riunire, entro dieci giorni, il Comitato stesso, per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il Vicepresidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Comitato, svolge le funzioni del Presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato di Gestione

Art. 7 – Convocazione e funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è nominato con provvedimento dell'organo competente ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.
2. La regione riceve le nomine di cui al comma 7, art. 30 L.R. 26/93 e le trasmette ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.
3. Le riunioni del Comitato di Gestione, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato di Gestione viene convocato in presenza o in alternativa per mezzo di partecipazione da remoto in videoconferenza dal Presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno un terzo dei membri del Comitato stesso o su richiesta del Revisore legale.
5. La convocazione del Comitato di Gestione avviene di norma in forma scritta, mediante lettera con posta raccomandata e/o posta elettronica ordinaria e portata a conoscenza dei membri di comitato con



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

il preavviso almeno 5 giorni lavorativi, oppure in via d'urgenza, tramite avviso telefonico o anche per mezzo di messaggi di posta o telefonici, da effettuarsi con almeno due giorni di anticipo rispetta alla convocazione stessa.

6. Il Comitato nomina, al suo interno, un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del Comitato, nonché ogni altro compito indicato dal Comitato stesso.
7. Copia delle delibere adottate dal Comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza a Regione entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione.
8. Il bilancio e i verbali del Comitato di gestione debbono essere messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta come previsto al comma 12, art. 30 L.R. 26/93 e successive modifiche.

Art. 8 – Compiti e funzioni del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 26/93.
2. Spetta al Comitato di Gestione:
 - a. proporre all'Assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni;
 - b. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative relative agli indici faunistici venatori attinenti al numero massimo di cacciatori per ettaro, sulla base di quanto annualmente comunicato da Regione;
 - d. fissare la quota annua di iscrizione e le relative integrazioni per specializzazione, ed i criteri di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
 - e. consentire che la quota annua venga ridotta sulla base di giornate prestate volontariamente dal socio per partecipazione a censimenti e/o interventi di ripristino sul territorio;
 - f. fissare, per la durata in carica del Comitato stesso, l'eventuale compenso omnicomprensivo di ogni rimborso per spese del Presidente nonché il compenso di competenza del Revisore legale sulla base della tariffa in vigore, per lo svolgimento delle sue competenze o mansioni; data la natura della partecipazione espressa su base volontaria dai rispettivi membri che lo compongono, il comitato può comunque prevedere per mezzo di apposite delibere, per gli altri componenti, eventuali rimborsi chilometrici omnicomprensivi di qualsivoglia ulteriore spesa o onere, per la partecipazione alle riunioni di Comitato, deliberando preventivamente all'occorrenza eventuali ulteriori rimborsi per trasferte o missioni espletate per necessità del CAC stesso.
 - g. provvedere, ove necessario anche tramite apposite coperture assicurative e comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;
 - h. fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
 - i. approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
 - j. deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e successive modifiche, avvalendosi della collaborazione di tecnici faunistici;
 - k. individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato;

- l. proporre alla Regione, per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previ censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
- m. corredare il bilancio consuntivo da una relazione sulla gestione (in analogia all'art. 2428 C.C.);
- n. mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative cinofile-culturali-venatorie sul territorio di competenza;
- o. provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali e/o servizi;
- p. designare un proprio rappresentante nella Consulta Faunistica Venatoria Regionale;
- q. nominare i responsabili per ogni specializzazione di caccia ed i coordinatori di settore con compiti organizzativi e gestionali i quali, se esterni al Comitato, possono essere convocati alle riunioni del C.d.G. senza diritto di voto, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno;
- r. nominare all'occorrenza, per la caccia di selezione agli ungulati, per la tipica alpina, per la caccia collettiva al cinghiale e alla lepre, rispettive commissioni tecniche, con compiti organizzativi secondo gli indirizzi del C.d.G.;
- s. svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione del C.A.C.

Art. 9 – Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'Assemblea è composta da tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, all'interno del C.A.C. ed in regola con il pagamento delle quote associative per l'ultima stagione venatoria.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente di Assemblea, eletto dalla stessa e scelto tra i soci.
3. Nel caso in cui l'Assemblea non ratifichi il bilancio consuntivo e/o qualora la Regione, accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, il Presidente della Regione Lombardia può sciogliere il Comitato di Gestione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'Assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal Presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del C.A.C. qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione, spedita al Comitato di Gestione ed al Revisore legale mediante lettera raccomandata e/o mail, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del Revisore legale.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il Presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal Revisore legale.
4. La convocazione è resa nota almeno 10 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci con appositi mezzi di comunicazione anche in forma digitale, e/o con avviso scritto da inviarsi anche elettronicamente o con altri idonei mezzi. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al Revisore legale.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di 1 (uno) iscritto al C.A.C.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Cacciatori sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 C.C.)

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'Assemblea dei cacciatori iscritti:
 - a. nominare il Presidente dell'Assemblea e il segretario.
 - b. approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - c. approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Aprile;
 - d. pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di Gestione;
 - e. avanzare proposte ed iniziative al Comitato di Gestione sulle quali il Comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Art.12 - Ammissione dei soci

1. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio di ogni anno decide in prima istanza in merito all'ammissione dei Soci ai sensi dell'art. 8 e successiva lettera "C", del presente statuto ed in conformità alle disposizioni del regolamento; la decisione di non ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata AR o PEC entro il termine di 15/quindici giorni dalla decisione.
2. Il diniego all'ammissione deve essere motivato; è facoltà del cacciatore ricorrere alla Regione entro 15/quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.

Art. 13 - Revisore legale

1. Il Revisore legale è nominato con provvedimento del Presidente della Regione.
2. Il Revisore legale viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
3. Il Revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione e comunque, fino alla nomina del successivo Comitato.
4. Gli onorari spettanti al Revisore legale sono deliberati dal Comitato di Gestione all'inizio del mandato, sulla base della tariffa in vigore, è facoltà del Revisore rinunciare spontaneamente a tale onorario.

Art. 14 - Compiti del Revisore legale

1. Il Revisore legale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A.C., agendo a tal fine sulla scorta delle norme del Codice civile in materia societaria.
2. Il Revisore attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato di Gestione.
3. Il Revisore redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Gestione.
4. Il Revisore deve accertare almeno ogni trimestre la corrispondenza di cassa.



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

5. Il Revisore ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A.C. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Delle verifiche viene redatto apposito verbale, che deve essere trascritto su apposito libro.
7. Su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il Revisore legale è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del Comitato di Gestione e dell'Assemblea e ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
8. Qualora il Revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato di Gestione o dal Presidente, o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il Presidente del Comitato di Gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Revisore informa il Presidente della Regione per gli atti conseguenti.

Art. 15 - Commissioni tecniche territoriali operative

1. Il Comitato di Gestione può istituire commissioni settoriali e territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.
2. Le commissioni sono presiedute da un componente del Comitato di Gestione o delegato.
3. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

CAPO III - NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 16 - Elezione e durata delle cariche dei membri del Comitato di Gestione

1. La durata in carica del Comitato di Gestione è di 5 anni.
2. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati.
3. Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata per iscritto, i membri sostituiti durano in carica per il restante periodo.
4. I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine, fino alla nomina dei nuovi membri.
5. Non possono essere nominati e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato di Gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Art. 17 - Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Comitato di Gestione cessi dalla carica, il Comitato stesso comunica alla Regione la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del Comitato di Gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti dei comitati di gestione che, immotivatamente, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.



COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

Art. 18 - Votazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni dell'Assemblea sono, di regola palesi per alzata di mano. Salva diversa disposizione, per la quale le stesse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso sarà indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

CAPO IV - NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 19 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione o bilancio preventivo è formulato in termini di competenza, assicurando il pareggio fra costi e ricavi.
3. Il bilancio preventivo deve essere redatto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dello stesso anno. Il bilancio di previsione consta di:
 - a. uno stato di previsione delle entrate;
 - b. uno stato di previsione delle spese;
 - c. un quadro generale riassuntivo comprensivo dei beni mobili ed immobili.
4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.
5. Il bilancio di previsione dovrà essere reso disponibile ai Soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20 – Conto consuntivo

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.
2. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal Comitato di Gestione all'Assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.
3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica-amministrativa e dal conto generale del patrimonio.
4. La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:
 - a. I conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b. L'eventuale avanzo di amministrazione;
 - c. L'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione attui una gestione commerciale.
5. Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:
 - a. Le attività e le passività finanziarie;



COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

- b. I beni mobili ed immobili;
 - c. Ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
6. Il bilancio consuntivo o rendiconto annuale comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
 7. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
 8. qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato di Gestione, deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del Revisore legale, il Comitato di Gestione procede alla riduzione della quota associativa.
 9. al termine dell'esercizio sociale il Comitato di Gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati entro il 30 Aprile dell'anno successivo, dall'Assemblea dei Soci e li trasmette alla Regione Lombardia corredati della relazione tecnico-finanziaria del Revisore Legale (art.30,c.11, della L.R. 26/93 ed in analogia agli asrtt.2364 e 2423 C.C.)
 10. Il bilancio consuntivo dovrà essere reso disponibile ai Soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 21 - Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del CAC è composto da:
 - a. Quote versate dai cacciatori iscritti;
 - b. Finanziamenti erogati dalla Regione o da altri enti;
 - c. Contributi di terzi a fondo perduto e donazioni;

Art. 22 - Opere e forniture

1. Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.
2. La delibera di spesa autorizza il Presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.
3. La scelta dei contraenti avverrà secondo procedure competitive semplificate.
4. Il C.d.G., fissa annualmente un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economale", entro il quale il Presidente del Comitato di Gestione può disporre per le piccole spese di ordinaria gestione.

Art. 23- Disposizioni varie

1. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A.C. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a. libro protocollo;
 - b. libro giornale;
 - c. libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Gestione;
 - d. libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - e. libro dei verbali del Revisori legale;



COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI

f. libro dei soci.

2. Detti libri vanno tenuti a cura del Comitato di Gestione ad esclusione di quello di cui alla lettera “e” di norma compilato dal Revisore stesso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Disposizioni finali

1. In caso di scioglimento del C.A.C., tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni del territorio non lucrative ambientali o di pubblica utilità sociale, su insindacabile giudizio della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice civile.
3. Il presente statuto, adeguato alle modifiche della legge regionale 26/93 è stato rivisto ed approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 30 marzo 2023.